

APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI RISORSE DI DISPACCIAMENTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI UNITÀ VIRTUALI ABILITATE MISTE (UVAM) AL MERCATO DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO

1 INTRODUZIONE

La sperimentazione condotta nel biennio 2019-2020 in merito alla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento di nuove risorse di dispacciamento rese disponibili per il tramite di UVAM ha consentito di poter ampliare la platea delle risorse in grado di prestare servizi anche alla generazione distribuita, alla domanda e agli accumuli. Al contempo la sperimentazione ha evidenziato alcuni aspetti della disciplina che possono essere migliorati nell'ottica di una prosecuzione efficace del progetto.

Il presente documento descrive le modalità per l'approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento per il tramite di UVAM (di seguito: la Procedura).

Le novità principali rispetto alle Procedure per gli anni 2019 e 2020 riguardano i seguenti aspetti:

- a) **definizione di un'asta annuale e di aste mensili con fabbisogni dedicati.** Ciò al fine di garantire ai BSP maggiore flessibilità nell'impegno contrattuale e consentire la contrattualizzazione a termine anche a capacità nuova che dovesse rendersi disponibile nel corso dell'anno. Con riferimento al prodotto mensile Terna potrà individuare fabbisogni diversi nei vari mesi dell'anno in considerazione delle necessità del sistema. L'asta infrannuale è prevista per il caso in cui il fabbisogno annuale non sia interamente soddisfatto nell'asta annuale e per la riallocazione di eventuali quantitativi ceduti di cui alla successiva lettera d) e comunque sulla base delle esigenze del sistema;
- b) definizione di due **fasce di disponibilità, dalle 15:00 alle 17:59 e dalle 18:00 alle 21:59** ed introduzione di **tre prodotti** così come definiti al successivo paragrafo 2;
- c) oltre alle prove in fase di qualifica delle UVAM vengono introdotti i **test di affidabilità per un numero massimo di 4 test per ciascuna UVAM nel corso dell'anno.** I test, che verranno effettuati attraverso l'invio di un ordine di dispacciamento senza preavviso accettando offerte fuori ordine di merito economico, avranno una durata minima di 1 ora e massima di 2 ore. In caso di fallimento di 3 test, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, l'UVAM viene disabilitata dal MSD e, in presenza di Quantità Assegnate, il contratto a termine viene risolto;
- d) con riferimento alla verifica degli obblighi di offerta sono state esplicitate le tempistiche entro le quali Terna effettua le verifiche (articolo 3.1. dell'Allegato 2 alla Procedura);

e) è stata introdotta la possibilità per il BSP di **ridurre il proprio impegno contrattuale** (e conseguentemente anche il corrispettivo spettante) nel corso dell'anno per tenere conto di determinati eventi (ad es. variazione dei consumi sottesi all'UVAM) che possono compromettere la prestazione contrattuale. Tale facoltà è consentita al BSP per una volta nell'anno solare e per una quota pari al più al 50% della capacità contrattualizzata. Nel caso in cui i BSP esercitino tale facoltà, TERNA può riallocare i quantitativi di capacità ceduti dai BSP nelle successive procedure di assegnazione.

2 FABBISOGNO E PRODOTTI

Sono definiti i seguenti prodotti:

1. un prodotto pomeridiano con fascia di disponibilità 15-17:59 di tutti i giorni compresi tra lunedì e venerdì, inclusi i giorni festivi, caratterizzato da un impegno di offerta pari a 3 ore e facoltà per i BSP di ridurre l'impegno di offerta fino a due ore consecutive a fronte della riduzione lineare del premio (prodotto pomeridiano), con premio di riserva pari a 30.000 €/MW/anno da moltiplicare per il rapporto tra il numero di ore a cui è riferito l'impegno di offerta e 4 ore (con un CAP pari pertanto a 22.500 €/MW/anno) e strike price pari a 200 €/MWh;
2. un prodotto serale con fascia di disponibilità 18-21:59 di tutti i giorni compresi tra lunedì e venerdì, inclusi i giorni festivi, caratterizzato da un impegno di offerta pari a 4 ore e facoltà per i BSP di ridurre l'impegno d'offerta fino a due ore consecutive a fronte della riduzione lineare del premio (prodotto serale 1), con premio di riserva pari a 30.000 €/MW/anno e strike price pari a 400 €/MWh;
3. un prodotto serale con fascia di disponibilità 18-21:59 di tutti i giorni compresi tra lunedì e venerdì, inclusi i giorni festivi, caratterizzato da un impegno di offerta pari a 4 ore e facoltà per i BSP di ridurre l'impegno d'offerta fino a due ore consecutive a fronte della riduzione lineare del premio (prodotto serale 2), con premio di riserva pari a 30.000 €/MW/anno e strike price pari a 200 €/MWh.

Le Aree di Assegnazione sono :

- Area di Assegnazione "A": costituita dalle zone di mercato Nord e Centro-Nord.
- Area di Assegnazione "B": costituita dalle zone di mercato Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Fabbisogno approvvigionabile è pari complessivamente a 1.000 MW ed è ripartito nelle due Aree di Assegnazione. Per ciascuna area e per ciascun prodotto TERNA potrà effettuare l'approvvigionamento mediante le seguenti procedure:

- a) un'asta annuale per un quantitativo pari a quota parte del Fabbisogno approvvigionabile (70%);

- b) aste infrannuali con periodo di validità compreso tra l'inizio del primo mese successivo a quello di svolgimento delle procedure e il mese di dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse, per un quantitativo pari all'eventuale quantitativo non allocato in esito alle procedure di allocazione annuali ed infrannuali al quantitativo eventualmente ceduto a Terna ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato 2;
- c) aste mensili, per un quantitativo pari alla restante parte del Fabbisogno approvvigionabile (30%) e per l'eventuale quantitativo non approvvigionato in esito alle procedure precedenti e comunque in base alle esigenze del sistema (pertanto il quantitativo oggetto di procedura mensile può variare su base mensile e le aste mensili non necessariamente verranno bandite per tutti i mesi dell'anno). Le procedure mensili hanno validità per il solo mese successivo a quello di svolgimento delle medesime procedure.

Con riferimento ai prodotti serali 1 e 2, Terna effettuerà preliminarmente l'asta per il prodotto serale 1 e successivamente l'asta per il prodotto serale 2. I quantitativi eventualmente non allocati nell'asta del prodotto serale 1 potranno essere allocati nell'asta del prodotto serale 2.

TERNA si riserva la possibilità di approvvigionare ulteriori quantitativi di riserva a salire tramite UVAM nel corso dell'anno che saranno oggetto di allocazione su base mensile previa comunicazione agli operatori.

Per il 2021, in luogo dell'asta annuale, verrà effettuata un'asta infrannuale con validità dall'1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

Si riporta di seguito l'articolazione dei fabbisogni dedicati all'asta infrannuale maggio-dicembre 2021 e alle eventuali aste mensili di cui Terna darà comunicazione, differenziati per ciascuna delle due Aree di Assegnazione:

Prodotto pomeridiano: 200 MW

Area di Assegnazione	Asta infrannuale maggio-dicembre 2021	Aste mensili
Area "A"	112 MW	48 MW
Area "B"	28 MW	12 MW

Prodotto serale 1: 400 MW

Area di Assegnazione	Asta infrannuale maggio-dicembre 2021	Aste mensili
Area "A"	224 MW	96 MW
Area "B"	56 MW	24 MW

Prodotto serale 2: 400 MW

Area di Assegnazione	Asta infrannuale maggio-dicembre 2021	Aste mensili
Area "A"	224 MW	96 MW
Area "B"	56 MW	24 MW

3 SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono inviare richiesta di partecipazione alle procedure di assegnazione:

- a) i soggetti titolari di una o più UVAM che siano state qualificate ai sensi del Regolamento UVAM MSD;
- b) gli operatori che abbiano richiesto a TERNA la creazione e qualificazione di una o più UVAM ai sensi del Regolamento UVAM MSD, purché la medesima UVAM risulti abilitata al MSD alla data di svolgimento della procedura di assegnazione.

4 COMUNICAZIONI PRELIMINARI

Al fine dello svolgimento delle procedure di assegnazione, TERNA comunica sul proprio sito internet:

- a) il quantitativo di capacità disponibile per l'assegnazione con riferimento a ciascuna Area e tipologia di prodotto;
- b) i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione e delle offerte;
- c) le date entro le quali saranno comunicati gli esiti delle procedure di assegnazione.

5 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

La richiesta di partecipazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, redatta in lingua italiana su carta intestata del richiedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo regolatorio@pec.terna.it entro e non oltre i termini di volta in volta comunicati da TERNA.

La richiesta di partecipazione ha validità per tutte le procedure di assegnazione relative all'anno 2021.

Il soggetto che abbia effettuato la richiesta potrà accedere al Portale informatico (di seguito: Portale) per l'inserimento delle offerte.

6 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE

TERNA nell'esaminare le richieste di partecipazione si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della richiesta per la parte accettabile senza richiedere, di norma, chiarimenti agli operatori. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di errori materiali (errato riferimento alle date di pubblicazione del Regolamento UVAM o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia desumibile la volontà del richiedente.

TERNA:

- a) considererà irricevibili le richieste che pervengano oltre i termini previsti;
- b) considererà inammissibili le richieste di partecipazione:
 - i. che presentino carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del richiedente;
 - ii. di soggetti richiedenti che risultino privi anche di uno solo dei requisiti di cui al Regolamento UVAM MSD;
 - iii. che non contengano anche una sola delle dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- c) ove necessario, potrà chiedere chiarimenti ai richiedenti tramite e-mail o pec per tutto il tempo di espletamento delle procedure; le risposte ai chiarimenti dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o pec indicati nella richiesta di chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa.

7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

In ciascuna procedura di assegnazione, TERNA si approvvigiona a termine delle risorse di dispacciamento mediante un'asta al ribasso rispetto ad un premio di riserva su base annuale pari a 22.500 €/MW/anno per il prodotto pomeridiano, pari a 30.000 €/MW/anno per il prodotto serale 1 e pari a 30.000 €/MW/anno per il prodotto serale 2.

Per ciascuna procedura di assegnazione, i soggetti che abbiano inoltrato valida richiesta di partecipazione potranno inviare, per ciascuna UVAM abilitata al MSD alla data di svolgimento della procedura, una (1) sola offerta attraverso il Portale.

La potenza complessivamente offerta non potrà essere superiore alla Potenza Massima Abilitata come definita nel Regolamento UVAM al netto delle eventuali quantità già assegnate in esito alle precedenti procedure riferite alla stessa fascia di disponibilità.

L'offerta è caratterizzata da una coppia quantità-prezzo dove:

- a) la quantità rappresenta la capacità a termine offerta dal titolare dell'UVAM espressa in termini di potenza (MW con una cifra decimale). Tale quantitativo non potrà essere inferiore a 1,0 MW;
- b) il prezzo rappresenta il premio offerto, espresso in €/MW/anno, relativo al quantitativo di cui al precedente alinea per il periodo di validità del prodotto.

L'offerta si considera perfezionata solo qualora vengano inseriti sia la quantità sia il premio nei termini indicati da TERNA tramite comunicazione sul proprio sito web. In assenza di una di tali indicazioni, pertanto, l'offerta non si considererà validamente pervenuta.

Le offerte sono considerate irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Con riferimento a ciascuna procedura, TERNA ordina le offerte ricevute in ordine crescente di premio offerto e seleziona le offerte che rientrano nell'ordine di merito a concorrenza del valore disponibile per l'assegnazione. Il premio di assegnazione è posto pari al premio offerto (criterio "pay as bid").

Qualora vi siano più offerte caratterizzate dal medesimo premio i cui quantitativi richiesti determinino il superamento della quantità disponibile, TERNA procederà, qualora necessario, limitatamente a tali offerte, alla ripartizione pro-quota come di seguito riportato. TERNA:

- a) calcola il coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità assegnabile e la capacità risultante dalla somma delle offerte validamente pervenute per il servizio;
- b) applica tale coefficiente a ciascuna richiesta;
- c) assegna la capacità a ciascun richiedente con arrotondamento per difetto al primo decimale di MW. Al riguardo si precisa che eventuali quantitativi minori di 1 MW verranno arrotondati a 0 MW.

La capacità residua non assegnata, rappresentata dalle parti decimali non considerate ai fini dell'assegnazione, sarà divisa in singole quantità da 0,1 MW.

Tali quantità da 0,1 MW sono attribuite, in ragione delle relative parti decimali ordinate in senso decrescente, fino a concorrenza della potenza residua e fermo restando che il quantitativo minimo complessivamente assegnabile è pari a 1 MW.

Qualora per l'attribuzione della potenza residua vi siano più richieste con uguale parte decimale si procederà a sorteggio.

8 ESITO DELLE PROCEDURE

Al termine della procedura di assegnazione, TERNA comunicherà sul proprio sito web all'indirizzo www.terna.it, il nominativo dei soggetti assegnatari, i quantitativi di capacità assegnati a ciascuno di essi e il prezzo medio pesato di assegnazione.

9 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

Ciascun soggetto che in esito alle procedure risulti selezionato è tenuto a rispettare le regole e le condizioni di cui all'Allegato 2 alla presente Procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

10 PRIVACY

Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa il trattamento dei dati comunicati dai richiedenti verrà svolto solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica privacy@TERNA.it.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è TERNA S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@TERNA.it.

ALLEGATO 2

“REGOLE PER LA FORNITURA A TERMINE DI RISORSE DI DISPACCIAMENTO”

1 – Definizioni

1.1. Ai fini del presente Allegato si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nella Delibera 300/2017/R/eel, nella Procedura di approvvigionamento a termine e nel Regolamento UVAM MSD:

a) **BSP**: è il soggetto titolare dell'UVAM risultato assegnatario di risorse di dispacciamento a termine con riferimento alle Unità Virtuali Abilitate Miste indicate nel Portale che alla data di aggiudicazione risultino già abilitate alla partecipazione al MSD;

b) **Corrispettivo Fisso**: è il corrispettivo, espresso in €/MW/anno, definito in esito alla Procedura;

c) **Corrispettivo Fisso Giornaliero**: è un valore, differenziato per ciascun mese m , pari a:

$$\frac{\text{Corrispettivo Fisso}}{12 \cdot N_m}$$

dove N_m è il numero di giorni compresi dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso) del mese m ;

d) **Offerta Conforme**: offerta presentata sul MSD dal BSP assegnatario per un quantitativo almeno pari alla Quantità Assegnata a un prezzo non superiore allo *Strike Price*;

e) **Periodo di Validità**: periodo in cui il BSP è risultato assegnatario di un quantitativo di risorse di dispacciamento a termine (annuale, infrannuale, mensile);

f) **Procedura di approvvigionamento a termine**: sono le modalità e le regole per l'approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento per i soggetti titolari di Unità Virtuali Abilitate Miste al mercato dei servizi di dispacciamento;

g) **Quantità Assegnata**: quantitativo di potenza, ossia di risorse di dispacciamento a termine, per il quale il BSP è risultato assegnatario in un determinato periodo di validità;

h) **Regolamento UVAM MSD**: è il Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione di Unità Virtuali Abilitate Miste al mercato per il servizio di dispacciamento così come approvato con la delibera 422/2018/R/eel e ss.mm.ii;

i) **Strike Price**: è il massimo prezzo dell'offerta che il BSP può presentare sul MSD con riferimento alla Quantità Assegnata per ciascun prodotto. Esso è pari a 200 €/MWh per il prodotto pomeridiano e per il prodotto serale 2 mentre è pari a 400 €/MWh per il prodotto serale 1.

2 – Diritti e Obblighi del BSP

- 2.1 Il BSP, con riferimento a ciascuna UVAM nella propria titolarità e limitatamente al Periodo di Validità, si impegna:
- a) per il prodotto pomeridiano, a presentare Offerte Conformi a salire nel MSD per tre (3) ore consecutive nella fascia compresa tra le 15:00 e le 17:59 di tutti i giorni dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso), rendendo disponibile un margine di modulazione a salire, così come definito al successivo articolo 3.2;
 - b) per i prodotti serali, a presentare Offerte Conformi a salire nel MSD per quattro (4) ore consecutive nella fascia compresa tra le 18:00 e le 21:59 di tutti i giorni dal lunedì (incluso) al venerdì (incluso), rendendo disponibile un margine di modulazione a salire, così come definito al successivo articolo 3.2.
- 2.2 Il BSP ha la facoltà di presentare Offerte Conformi:
- a) con riferimento al prodotto pomeridiano, per un minimo di due (2) ore consecutive rendendo disponibile un margine di modulazione a salire così come definito al successivo articolo 3.2; in caso di esercizio di tale facoltà il Corrispettivo Fisso Giornaliero viene ridotto linearmente e riconosciuto nella misura di 2/3 (due terzi), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4.3.
 - b) con riferimento ai prodotti serali, fino a un minimo di due (2) ore consecutive rendendo disponibile un margine di modulazione a salire così come definito al successivo articolo 3.2; in caso di esercizio di tale facoltà, il Corrispettivo Fisso Giornaliero è ridotto linearmente fino ad una riduzione massima del 50%, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4.3.
- 2.3 Il BSP ha la facoltà, con riferimento a ciascuna UVAM, di cedere in via definitiva a TERNA una quota parte del totale delle Quantità Assegnate relative a prodotti di durata superiore ad un mese fino alla fine del Periodo di Validità, per un quantitativo non superiore al 50% del totale delle Quantità Assegnate. Le Quantità Assegnate a ciascuna UVAM per ciascun prodotto in esito alla cessione non potranno essere inferiori ad 1 MW.
- 2.4 La facoltà di cui al precedente comma 2.3 può essere esercitata una sola volta per ciascuna UVAM nel corso dell'anno, cedendo prioritariamente a TERNA le quantità afferenti prodotti con il prezzo di assegnazione più alto tra tutti quelli di cui l'UVAM è risultata assegnataria per ciascuna fascia di disponibilità. In caso di esercizio di tale facoltà il BSP è tenuto a comunicare a TERNA la quantità che intende cedere entro il giorno 20 del mese precedente a quello a partire dal quale ha validità la cessione.
- 2.5 Ciascun BSP che ha effettuato la cessione a TERNA può partecipare alle eventuali procedure di assegnazione svolte successivamente alla data di cessione, ad

esclusione delle procedure di assegnazione immediatamente successive che negoziano il primo mese oggetto di cessione, per un quantitativo pari alla differenza tra:

- a) la Potenza Massima Abilitata dell'UVAM su cui la cessione è intervenuta e;
- b) la somma tra le Quantità Assegnate in esito alle precedenti procedure di assegnazione valevoli per il prodotto oggetto di negoziazione, al netto dei quantitativi di capacità oggetto di cessione.

2.6 La presentazione delle offerte di cui al comma 2.1 non comporta per TERNA alcun obbligo in merito alla selezione delle stesse sul MSD.

3 – Verifiche di fattibilità delle offerte

3.1 TERNA su base mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza e nei limiti della Quantità Assegnata, verifica che il quantitativo offerto con riferimento a ciascuna UVAM in ciascuna ora h appartenente alla fascia di disponibilità di ciascun prodotto in cui il BSP ha presentato offerte, risulti non superiore al margine di modulazione a salire orario reso disponibile dall'UVAM, così come definito ai sensi del successivo comma 3.2.

3.2 Ai fini della verifica di cui al comma precedente, il margine di modulazione a salire orario reso disponibile dall'UVAM è definito come segue:

$$\text{Margine a salire } (h)_{UVAM} = \text{Limite superiore}_{UVAM} - \overline{\text{Ene}_{mis}(h)}_{UVAM}$$

dove:

- a) $\text{Margine a salire } (h)_{UVAM}$ rappresenta il margine a salire reso disponibile dall'UVAM nel periodo orario oggetto della verifica di fattibilità;
- b) $\text{Limite superiore}_{UVAM}$ rappresenta la somma dei massimi valori di potenza attiva che possono essere immessi in rete attraverso i punti di connessione inclusi all'interno dell'UVAM, così come resi disponibili sul Portale Informatico GRID alla voce Limite Quantità Immessa/Prelevata in Immissione. Tale valore, per ogni singolo punto di connessione è pari a:
 - i. zero (0) per i punti di connessione di solo prelievo, ossia i punti con riferimento ai quali non è fisicamente possibile immettere energia in rete in virtù dell'assenza di unità di produzione;
 - ii. alla potenza attiva disponibile in immissione per i punti di connessione di immissione e misti, ossia i punti ai quali risultino connesse una o più unità di produzione.

- c) $\overline{Ene_{ms}(h)_{UVAM}}$ rappresenta la potenza scambiata dal punto di connessione con la rete, nel periodo orario oggetto della verifica di fattibilità, utilizzata ai fini di settlement e definita ai sensi dell'articolo 17.2 del Regolamento UVAM MSD. Tale valore, assunto con segno positivo e segno negativo rispettivamente in caso di immissione o prelievo netto del punto all'interno del periodo orario, viene calcolato da TERNA:
- i. a partire dalle misure trasmesse dai Gestori di Rete competenti o dal Sistema Informativo Integrato a TERNA, in caso di punti per i quali sia stato già attivato il trattamento orario delle misure;
 - ii. a partire dalle misure trasmesse dai BSP a TERNA ai sensi dell'articolo 10.1 lettera i) del Regolamento UVAM MSD, in caso di punti per i quali non sia stato ancora attivato il trattamento orario delle misure.
- 3.3 Qualora, a seguito di eventuali rettifiche ai dati di misura utilizzati per le verifiche di cui al presente Articolo, si renda necessario il ricalcolo del corrispettivo di cui al successivo Articolo 5, la relativa regolazione economica verrà effettuata entro il termine per la sessione SEM 2, di cui al TIS, dell'anno solare successivo a quello oggetto di contrattualizzazione a termine.

4 – Corrispettivi e penalità

- 4.1 Il BSP, per ciascun prodotto di cui risulti assegnatario, ha il diritto di ricevere da TERNA il Corrispettivo Fisso Giornaliero moltiplicato per la Quantità Assegnata per il numero di giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di cui al precedente articolo 2.1, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4.3. Il Corrispettivo Fisso Giornaliero viene ridotto linearmente nei giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di cui al precedente articolo 2.2.
- 4.2 TERNA, con riferimento a ciascun prodotto, non riconosce il Corrispettivo Fisso Giornaliero nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) il BSP non presenti Offerte Conformi per almeno due (2) ore consecutive della fascia di disponibilità del prodotto considerato;
 - b) le offerte presentate dal BSP risultino fattibili in esito alle verifiche di cui al precedente articolo 3 in misura almeno pari al 90% della Quantità Assegnata per meno di due (2) ore consecutive in cui sono state formulate Offerte Conformi.
- 4.3 Nel caso in cui le offerte presentate dal BSP risultino, in esito alle verifiche di cui al precedente articolo 3, fattibili in misura almeno pari al 90% della Quantità Assegnata e fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4.2, Terna:

- a) per ciascuna ora in cui sono state presentate Offerte Conformi, calcola il rapporto tra il margine di modulazione a salire reso disponibile dall'UVAM e la Quantità Assegnata; tale rapporto sarà assunto al più pari a uno (1) ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle successive lettere b) e c);
 - b) corrisponde al BSP il prodotto tra il Corrispettivo Fisso Giornaliero, eventualmente ridotto in maniera lineare ai sensi del precedente articolo 2.2, e il minimo valore dei rapporti orari di cui al precedente alinea;
 - c) applica al BSP una penale pari al 20% della differenza tra il Corrispettivo Fisso Giornaliero, eventualmente ridotto in maniera lineare ai sensi del precedente articolo 2.2, e il corrispettivo giornaliero effettivamente erogato ai sensi del precedente alinea.
- 4.4 Qualora l'obbligo di offerta di cui agli articoli 2.1 e 2.2 venga rispettato per meno del 70% dei giorni di un mese, TERNA non riconoscerà il Corrispettivo Fisso Mensile per il medesimo mese con riferimento al prodotto per cui tale inadempimento viene riscontrato.
- 4.5 Nel caso in cui il BSP titolare di più Quantità Assegnate aventi Periodi di Validità appartenenti allo stesso mese oggetto di verifica non adempia all'obbligo di cui agli articoli 2.1 e 2.2 per il totale delle Quantità Assegnate, TERNA applicherà quanto previsto dall'articolo 3 e dai commi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4:
- a) ordinando tutte le offerte ricevute in ordine crescente di prezzo offerto;
 - b) ordinando le Quantità Assegnate in ordine crescente di *Strike Price*, a parità di *Strike Price* in ordine crescente di Quantità Assegnata e, a parità di Quantità Assegnata, in ordine temporale di assegnazione (annuale, infrannuale e mensile);
- Ai fini della verifica che il BSP abbia presentato offerte ad un prezzo non superiore allo *Strike Price*, Terna confronta le offerte ricevute ordinate in base a quanto descritto alla precedente lettera a) con le Quantità Assegnate ordinate secondo quanto previsto alla precedente lettera b).
- Ai fini della verifica di fattibilità delle offerte di cui al precedente articolo 3, Terna confronta il margine di modulazione a salire con le Quantità Assegnate secondo l'ordinamento di cui alla precedente lettera b).
- 4.6 Le partite economiche relative alle offerte accettate sul MSD sono regolate secondo quanto previsto nel Regolamento UVAM MSD.
- 4.7 Nel caso in cui il BSP non adempia all'obbligo di cui all'articolo 10 comma 1 lettera h del Regolamento MSD UVAM, Terna sospende il pagamento del Corrispettivo Fisso Mensile del mese in cui il BSP non ha adempiuto al suddetto obbligo fino alla comunicazione da parte del BSP.

5 – Perdita dei requisiti e risoluzione

- 5.1 Il BSP si impegna a mantenere, per il Periodo di Validità, i requisiti previsti dalla Procedura di approvvigionamento a termine e dal Regolamento UVAM MSD.
- 5.2 In tutte le ipotesi in cui, per qualsiasi causa, dovessero risultare assenti e/o venire meno i requisiti previsti dalla Procedura di approvvigionamento a termine e dal Regolamento UVAM MSD, TERNA non riconoscerà, in relazione al periodo per il quale sia verificata l'assenza dei requisiti, il Corrispettivo Fisso Giornaliero.
- 5.3 Il contratto di approvvigionamento a termine concluso attraverso adesione al presente Allegato, si risolve di diritto, ancorché parzialmente, nei casi in cui:
- a) una o più unità di produzione incluse all'interno dell'UVAM siano successivamente qualificate a una fase del Mercato della Capacità che negozi un periodo di consegna anche solo parzialmente compreso nel Periodo di Validità;
 - b) uno o più punti di prelievo associati all'UVAM siano successivamente inseriti in un'Unità di Consumo per il Mercato della Capacità (UCMC) qualificata a una fase del Mercato della Capacità che negozi un periodo di consegna anche solo parzialmente compreso nel Periodo di Validità;
 - c) per almeno un quarto (1/4) dei mesi del Periodo di Validità del contratto, anche non consecutivi, si verifichi la condizione di cui all'articolo 4.4;
 - d) in esito alle verifiche risulti che l'UVAM non abbia fornito almeno il 70% del volume di energia richiesto da TERNA tramite l'invio di un ordine di dispacciamento, comunque diverso da un comando di TERNA con finalità di test, per almeno 5 volte in un anno solare indipendentemente dal volume di energia richiesto e fermo restando che l'attivazione sia inclusa nella fascia di disponibilità del prodotto di cui l'UVAM è risultata assegnataria dei giorni compresi tra lunedì e venerdì;
 - e) un'UVAM non abbia soddisfatto, in esito ai test di affidabilità di cui all'articolo 22 del Regolamento MSD UVAM, un Livello di Performance superiore al 90% per un numero di test pari a tre (3) nel corso dell'anno solare, indipendentemente dalla durata del Periodo di Validità dei prodotti a termine assegnati;
 - f) venga riscontrata la perdita di almeno uno dei requisiti della Procedura di approvvigionamento a termine o del Regolamento UVAM MSD.
- 5.4 Ai fini dell'applicazione del comma 5.3 lettera c), si precisa che la clausola di risoluzione contrattuale sarà esercitata da TERNA:

- a) nel caso di prodotti di durata annuale, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo al terzo mese appartenente al Periodo di Validità in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 4.4;
 - b) nel caso di prodotti di durata infrannuale, con decorrenza dal primo giorno del primo mese successivo all'n-esimo mese in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 4.4. Il numero di mesi che per ciascun prodotto di durata infrannuale determina l'applicazione del comma 5.3 lettera c), viene calcolato arrotondando per eccesso al numero intero più vicino il valore ottenuto dal rapporto tra il numero di mesi del Periodi di Validità del prodotto e quattro (4).
- 5.5 Ai fini dell'applicazione del comma 5.3 lettera e), la clausola di risoluzione contrattuale sarà esercitata da TERNA con decorrenza pari al primo giorno del primo mese successivo a quello di svolgimento del terzo test di affidabilità con esito negativo.
- 5.6 In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo, si precisa che nulla sarà dovuto da Terna al BSP a partire dal primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione.

6 – Fatturazione e pagamenti

- 6.1 La periodicità della fatturazione di tutte le partite economiche associate alla Procedura di approvvigionamento a termine è mensile fatte salve eventuali partite economiche di conguaglio che verranno regolate entro il termine per la sessione SEM 2 dell'anno solare successivo a quello oggetto di contrattualizzazione a termine.
- 6.2 TERNA entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, determina e rende disponibile al BSP i corrispettivi di tutte le partite economiche associate alla Procedura di approvvigionamento a termine.
- 6.3 Il BSP emette fattura a TERNA per la regolazione delle partite economiche che TERNA è tenuta a corrispondere al BSP ai sensi della Procedura di approvvigionamento a termine.
- 6.4 Il termine di scadenza della fattura ("Data di Pagamento") è fissato il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.
- 6.5 A fini del pagamento, le fatture emesse sono validamente consegnate con l'inoltro a mezzo posta elettronica all'indirizzo fatturazioni_p_mercato@terna.it purché trasmesse in formato PDF o TIF entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Le fatture così inviate saranno considerate a tutti gli effetti fatture cartacee e non "fatture elettroniche" ancorché spedite in modalità elettronica. Ciascun documento dovrà inoltre riportare il codice IBAN sul quale eseguire il pagamento. L'esemplare della fattura inviato tramite posta elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'originale cartaceo che, pertanto, non dovrà essere inviato; resta comunque fermo

l'obbligo, a carico del ricevente, di conservare la fattura procedendo, quindi, alla sua materializzazione su supporto cartaceo.

- 6.6 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 6.7 In caso di ritardato pagamento TERNA/il BSP avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 del Codice Civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata all'atto del pagamento.
- 6.8 Il BSP non può cedere i crediti nascenti dal presente Allegato né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di TERNA.

7 – Foro competente

- 7.1 Per ogni controversia afferente all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Allegato e della Procedura approvvigionamento a termine ad esso afferente è competente esclusivamente il foro di Roma.

8 – Responsabilità

- 8.1 Il BSP prende atto che TERNA è responsabile esclusivamente in relazione agli obblighi di pagamento di cui al precedente articolo 6 e che, nessuna ulteriore responsabilità potrà essere attribuita a quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal presente Allegato e dalla Procedura di approvvigionamento a termine ad esso afferente.

9 – Rinvio

- 9.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento UVAM, nella Procedura di approvvigionamento a termine nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
- 9.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente Allegato eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.